



Riunione del 16 Settembre 2013

**CORTE FEDERALE C.U. n 1 del 25 Settembre 2013**

Composta **dai Signori:**

Avv. Renato Tobia  
Avv. Massimo Rosi  
Avv. Claudio Di Tullio

Presidente  
Vice Presidente  
Componente-Relatore

**Svolgimento del procedimento**

**01.13.14 RICORSO PROPOSTO da Chieri Torino Volley Club S.s.d.r.l.  
AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE APPELLO  
FEDERALE-DEL 19/08/2013**

La Società **CHIERI TORINO VOLLEY S.s.d.r.l.** presentava rituale domanda di iscrizione al campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 per la stagione 2013/14.

In data 15/07/2013, il Consiglio di Amministrazione di Lega emetteva provvedimento con il quale, tra l'altro, riteneva non sussistenti *“i requisiti che legittimano l'ammissione al Campionato di Serie A1 per i seguenti motivi:*

- 1) *mancato deposito dell'attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato;*
- 2) *mancato deposito (ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera j e art. 3 RAC) della garanzia finanziaria richiesta (art. 8, comma 4, lettera b, RAC);*
- 3) *mancato deposito (ai sensi dell'art. 2, comma 11 punto i, lettere I e IV RAC) delle liberatorie o di altra documentazione attestante il pagamento in misura non inferiore al 100% dell'importo dovuto per la stagione 2012/13 per i tesserati facenti parte della rosa della prima squadra Sirressi Immacolata, Gennari Alessia, Frigo Laura, Guiggi Martina e Francesca Piccinini (art. 8, comma 4, lettera e, RAC);*
- 4) *esistenza dei debiti nei confronti della società Volley Bergamo nonché del Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile (art. 8, comma 4, lettera e, RAC)”*.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso avanti al Giudice di Lega il quale con provvedimento 19/72013 rigettava il ricorso..

In data 19/08/2013 la CAF rigettava, infine, l'appello proposto dalla società, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- 1) *“è di tutta evidenza che non solo alla scadenza del termine ultimo della domanda di ammissione al Campionato (fissato ex art. 2 n. 1 RAC alle ore 12.00 del 28 giugno 2013) ma anche alla data di pubblicazione della decisione del Giudice di Lega in questa sede impugnata (19/07/2013) e ancor oggi, la documentazione a corredo della domanda stessa (da prodursi obbligatoriamente entro il suddetto termine con onere a carico del sodalizio) era in tutto o in parte mancante”;*
- 2) (...) *“mancano ancora totalmente all'appello le garanzie finanziarie le cui forme non sono rimesse alla scelta del soggetto obbligato ma, a norma dell'art. 3 RAC, debbono tassativamente consistere in fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie a prima richiesta prestate da banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria o creditizia) cioè da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ovvero da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale”.*
- 3) *L'irrelevanza della “procura speciale irrevocabile a favore della Lega redatta da Notaio Dott.ssa Maria Teresa Pelle in data 17/7/2013 con la quale veniva messa a disposizione (ndr. dalla Cuatto Giaveno Volley S.s.d.r.l.) la complessiva cifra di Euro 183.632,00 a titolo di garanzia nell'attesa di rilascio di una nuova fideiussione” (...) nonché della “dichiarazione datata 1.8.2013 a firma di BIBI di Bianco Cristina e C s.a.s. (broker assicurativo) prodotta (solo in copia) all'udienza di discussione”;*
- 4) *comunque, l'impossibilità da parte della Lega di utilizzare il credito oggetto della procura irrevocabile “dal momento che, ove immediatamente esigibile, esso sarebbe stato direttamente incassato e prontamente impiegato dal sodalizio appellante per fare fronte alle proprie obbligazioni” e, inoltre, che la rinuncia della Cuatto Giaveno Volley, soggetto mandante, non fosse rilevante poiché “non risulta autenticata, non essendovi dunque garanzia alcuna circa la sua genuinità e/o provenienza”.*

- 5) *“che il pagamento del credito oggetto della procura all’incasso – quand’anche materialmente esigibile – avrebbe potuto o potrebbe essere in futuro inibito o annullato dall’Ente erogatore o dall’Autorità Giudiziaria per fatti nuovi sopravvenuti ovvero per ragioni attinenti al rapporto causale sottostante: rischio, quest’ultimo, di cui la Lega o chi per essa in nessun caso avrebbe potuto e/o dovuto farsi carico”*;
- 6) che la dichiarazione della BIBI di Bianco Cristina e C s.a.s prometteva il rilascio di una fideiussione da parte di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, non rientrante quindi *“tra i soggetti accettati dalla Lega per tale genere di garanzia”*;
- 7) infine, *“che le firme apposte dalle atlete in calce alle rispettive liberatorie sono state prodotte solo in copia fotostatica, mentre l’equivoco tenore letterale della quietanza relativa all’atleta Francesca Piccinini (dichiaro che quanto ancora dovuto in forza del contratto in vigore per la stagione 2012/13 con la società sportiva sopra individuata, mi viene versato secondo modalità già separatamente concordate tra la sottoscritta e la società sportiva) non risulta conforme nella sostanza al modulo predisposto dalla Lega” (...)* *“non essendo idonea a documentare l’avvenuto incasso di tutte le somme dovute” (...)*.

Avverso tale provvedimento la società **CHIERI TORNINO VOLLEY S.s.d.r.l.**, proponeva ricorso di legittimità avanti alla Corte Federale.

Nella riunione del 16/09/2013 comparivano tutte le parti interessate che concludevano come da separato verbale.

### ***Motivi della decisione***

LA CAF ha respinto il ricorso, principalmente, perché, sulla base della documentazione esaminata, ha verificato e riscontrato che la società ricorrente non aveva depositato le garanzie finanziarie richieste dall’3 del RAC ai fini dell’iscrizione al campionato di serie A-2013/2014. La CAF, inoltre, ha rigorosamente applicato l’art 2 del RAC che stabilisce dei termini perentori a cui si debbono attenere le società per la domanda di partecipazione al campionato che deve essere, altresì, corredata anche dalle garanzie finanziarie richieste. Del resto l’art.4 del RAC stabilisce la perentorietà delle norme contenute nei regolamenti. Il termine **perentorio, infatti**, viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non

viene rispettato, l'atto o l'attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti favorevoli, con conseguente applicazione di sanzioni e produzione di effetti sfavorevoli. Questo perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un'attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all'attività stessa.

Alla luce del quadro normativo evidenziato, le argomentazioni prospettate, nel ricorso, sono destituite di qualsiasi fondamento giuridico. Le ulteriori doglianze, inoltre, proposte, devono essere completamente disattese in considerazione che alla Corte Federale, organo istituzionalmente volto al controllo di legittimità della pronuncia di merito, in rapporto alla regolarità formale del procedimento ed alle ragioni di diritto a suo tempo prospettate e vagliate è precluso l'esame di questioni afferenti al merito.

Infatti il ricorrente si è limitato a riproporre circostanze di fatto rigorosamente verificate dai giudici di merito e quindi, sicuramente non esaminabili dalla Corte Federale

### **P.Q.M**

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, disponendo l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Renato Tobia

Roma, 25 settembre 2013